

Megareti prot. n. 461 del 12.10.2020

POSITION PAPER DI MEGARETI S.P.A.
12.10.2020



DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
336/2020/R/EEL

<p>AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER LA REMUNERAZIONE DEI COSTI DEI TITOLARI DI PORZIONI DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE</p>
--

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 9 aprile 2019, 126/2019/R/EEL

Mercato di incidenza: energia elettrica

15 settembre 2020

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

Megareti s.p.a. intende muovere dai paragrafi dedicati dal d.co. 336/2020/R/EEL all'*inquadramento normativo* ed agli *orientamenti espressi nelle precedenti consultazioni*.

La ricostruzione condotta nei suddetti paragrafi del d.co. in lettura sembra non perfettamente ordinata e precisa rispetto alla funzione del documento e comunque non autosufficiente al punto di consentire di per sé ad un soggetto regolato, quale Megareti s.p.a. (*proprietario di una quota o di porzioni della rete di trasmissione nazionale*), di formarsi compiutamente un proprio orientamento sui temi considerati e di esprimere proprie osservazioni sistematiche e profonde - data la rilevanza assoluta delle questioni trattate (particolarmente quella relativa all'*aggiornamento dei criteri di remunerazione delle porzioni di RTN di titolari terzi*) - nel termine concesso, che:

- è relativamente breve (dal 22 settembre al 12 ottobre 2020), principalmente per via delle **“assenze”** di cui si dirà *infra*;
- è divenuto ancor più ristretto per via del fatto che *gli elementi di dettaglio (ivi inclusi i valori puntuali dei parametri f_i aggiornati, al fine di consentire completa visibilità del calcolo delle remunerazioni) al contenuto dell'Appendice A (ossia la proposta metodologica di Terna per l'aggiornamento dei parametri f_i) – trasmesso all'Autorità e su cui quest'ultima ha ritenuto, sul punto dello “aggiornamento dei parametri f_i ”, “che, in termini generali, l'approccio proposto da Terna sia coerente con le finalità delineate dall'Autorità” – sono stati resi disponibili a Megareti s.p.a. soltanto in data 23 settembre 2020.*

Un orientamento compiuto ed osservazioni sistematiche e profonde sarebbero state invece **necessarie** (fin da questa fase) per Megareti s.p.a. in quanto il *documento per la consultazione 336/2020/R/EEL* illustra gli **orientamenti finali** dell'Autorità in materia di aggiornamento della remunerazione dei costi relativi alle reti dei proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, uno dei quali (gli orientamenti), sul punto dello “aggiornamento dei parametri f_i ”, è – come detto – “che, in termini generali, l'approccio proposto da Terna sia coerente con le finalità delineate dall'Autorità”.

Come rileva il d.co. in lettura, “il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 ha previsto che ***l'attività di trasmissione (e dispacciamento) di energia elettrica sia riservata allo Stato e svolta in regime di concessione da Terna, che opera come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79***” (par. 2.2 d.co.).

Difatti, il d.l.vo n. 79/99 (non si capisce perché e sotto quale profilo definito dal d.co. 336-20 “previgente”) stabilisce che:

- (i) “le **attività** di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed **attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale** di cui all'articolo 3” (art. 1 co. 1);
- (ii) il “gestore della rete è concessionario delle attività di trasmissione” (art. 3 co. 5);
- (iii) “il gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito «gestore», **esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale**” (art. 3 co. 1), la quale “è il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale **gestite unitariamente**” (art. 2 co. 20);
- (iv) “il gestore della rete di trasmissione nazionale ... gestisce la **rete, di cui può essere proprietario**, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di

manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico della società proprietarie, in modo da assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché lo sviluppo della rete medesima” (art. 3 co. 2), tanto che “il gestore stipula convenzioni, anche con le società che dispongono delle reti di trasmissione, per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti nel caso in cui non ne sia proprietario; ... Le suddette convenzioni, sono stipulate in conformità ad una convenzione tipo definita, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas, a norma della legge n. 481 del 1995”, la quale – la convenzione tipo – prevede, fra l'altro, “a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete; b) un'adeguata remunerazione delle attività e degli investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a carico degli operatori” (art. 3 co. 8).

Nel decreto recante *norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica* (il n. 79/1999 appunto) il Legislatore dovrebbe aver dunque concentrato i principi regolatori in materia di trasmissione sulla relativa **attività**; sulla **gestione unificata** della *rete di trasmissione nazionale* intesa quale *sistema di trasmissione*; sul riconoscimento della **possibilità** dell'unico gestore in concessione di essere proprietario della rete e al contempo dell'esistenza legittima di **società disponenti a titolo di proprietà di reti di trasmissione o porzioni di esse**; e sul fatto che i rapporti fra gestore unico e società proprietarie dovessero essere regolati da una convenzione-tipo ministeriale, su proposta Arera, in cui le seconde dovevano ricevere **un'adeguata** remunerazione delle attività e degli investimenti.

/

Nessun cenno tuttavia sembra aver riguardato la unificazione proprietaria, in capo al gestore unico, della rete di trasmissione nazionale.

Né sembra – come riportato al par. 2.4 del d.co. 336/20 (e come già rilevato al par. 17.2 del d.co. 481/2019) – che “il decreto legislativo 93/2011 ha quindi **disposto che ci sia un solo proprietario di sistemi di trasmissione**”, bensì che, riconoscendo esso i doveri dell'Autorità di compiere determinate verifiche in funzione del presupposto “*che porzioni di rete facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono di proprietà di soggetti diversi da Terna Spa*”, “al fine di **migliorare la sicurezza e l'efficiente funzionamento della rete elettrica di trasmissione nazionale**, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazz. Uff. 28 giugno 2011 n. 148), determina idonei meccanismi volti a **promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale da conseguire nei successivi 36 mesi**” (art. 36 co. 10 del d.l.vo n. 93/11).

E semmai “*il decreto legislativo 93/2011*” lo avesse disposto (*che ci sia un solo proprietario di sistemi di trasmissione*), i termini per la determinazione e per il conseguimento dei meccanismi di **promozione** sarebbero decorsi, ad oggi, rispettivamente da oltre 8 e 5 anni. Ed incidentalmente, tale dato non riveste oggi – rispetto agli effetti (sui proprietari “terzi” di reti o porzioni di esse) che la proposta di Terna s.p.a. determinerebbe con il suo sorprendente e rivoluzionario approccio per l'*aggiornamento dei criteri di remunerazione delle porzioni di RTN di titolari terzi* – un elemento di ininfluenza valore, **potendosi** fondatamente **desumere** (per l'evidenza inoltre della continuità di applicazione a Megareti s.p.a. della *remunerazione delle attività e degli investimenti* conformemente alla *convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e*

dell'artigianato 22 dicembre 2000, disciplinante i rapporti tra il gestore della RTN e le società che dispongono di porzioni di RTN) **che la situazione proprietaria in capo a Megareti s.p.a. di una quota di rete di trasmissione nazionale non abbia creato “inefficienze”** anche rispetto ai parametri legislativi della sicurezza e dell'efficiente funzionamento della rete elettrica di trasmissione nazionale.

La disposizione che il par. 2.4 del d.co in lettura **imputa al d.l.vo n. 93/11** risulta invece poter essere contenuta:

- a) nell'art. 1-ter, comma 1, del D.L. n. 239/2003 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 ottobre 2003, n. 290), con cui è stato previsto che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **nel rispetto dei principi** di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e **di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica**, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione”;
- b) nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2004, che – sul presupposto che Terna S.p.a. detiene attualmente la proprietà di circa il 90 per cento della rete di trasmissione nazionale, mentre la **restante quota è detenuta da società pubbliche e private** – stabilisce che “1. Al fine di **migliorare la sicurezza e l'efficienza del funzionamento della rete elettrica nazionale** di trasmissione, entro novanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas **valuta e, se del caso, dispone l'adozione di meccanismi - anche di natura tariffaria - volti a promuovere la completa unificazione della rete elettrica nazionale di trasmissione, anche differenziandoli qualora l'unificazione comporti la partecipazione al capitale di Terna S.p.a. da parte dei soggetti attualmente proprietari delle altre porzioni della rete elettrica nazionale di trasmissione, favorendo in tal modo la composizione pluralistica del capitale della società.** 2. I meccanismi di cui al comma precedente sono applicabili ove l'aggregazione in capo a Terna S.p.a. delle rimanenti porzioni della rete elettrica nazionale di trasmissione venga perfezionata entro la data del 30 aprile 2006 e riguardi attività ricomprese nell'ambito della rete elettrica nazionale di trasmissione, come determinato dal D.M. 25 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal decreto del Ministro delle attività produttive del 23 dicembre 2002” (art. 2).

Di fronte al d.co. n. 336/2020 sembrerebbe quindi potersi rilevare quantomeno che, entro i 90 giorni dall'emanazione del D.P.C.M. dell'11 maggio 2004 (pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2004, n. 115), l'Autorità abbia valutato di non disporre l'adozione – nel rispetto inoltre del principio di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica – di meccanismi anche di natura tariffaria volti a promuovere la completa unificazione della rete elettrica nazionale di trasmissione e, in ogni caso, pur se contemplassimo l'eventuale detta adozione (che Megareti s.p.a. non consideri per errore), l'aggregazione in capo a Terna S.p.a. delle rimanenti porzioni della rete elettrica nazionale di trasmissione non è stata realizzata entro la data del 30 aprile 2006.

Al cospetto del d.co. n. 336/2020 sembrerebbero potersi rilevare anche **assenze**, inattese.

Difatti, “*Nei documenti per la consultazione 30 luglio 2019, 337/2019/R/EEL (di seguito: documento 337/2019/R/EEL) e 22 novembre 2019, 481/2019/R/EEL (di seguito: documento 481/2019/R/EEL), preliminari all’adozione delle regolazioni infrastrutturali del servizio di trasmissione per il periodo 2020-2023, **l’Autorità ha indicato di valutare**” (si veda par. 2.8 del d.co. 336/20):*

- 1) “*AL FINE DI **PROMUOVERE L’UNIFICAZIONE DELLA RTN ... la possibilità che, nel caso di acquisizione da parte di Terna delle porzioni di rete di proprietà di terzi il valore delle immobilizzazioni oggetto di acquisizioni possa essere commisurato al VALORE DEL CAPITALE NETTO IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTO ai suddetti proprietari tramite il canone corrisposto annualmente da Terna**, ipotizzando che la ripartizione delle quote attribuibili a costi di capitale e costi operativi sia analoga a quella del servizio di trasmissione nel suo complesso” (par. 12.5 del documento 337/2019/R/EEL);*

*“Per quanto riguarda la premialità” – cioè lo “strumento di premialità una tantum che verrebbe corrisposto a Terna”, NEL CASO DI ACQUISIZIONE DA PARTE DI TERNA DELLE PORZIONI DI RETE DI PROPRIETÀ DI TERZI, “(ma che potrebbe fornire ulteriori spazi di trattativa sul valore di cessione anche a vantaggio del soggetto cedente la propria porzione di RTN)” – “potrebbe essere considerato un meccanismo premiante con effetti correlati al **VALORE DI CAPITALE INVESTITO NETTO IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTO sulla base del canone annuale corrisposto ai proprietari terzi**” (par. 12.7 del documento 337/2019/R/EEL).*

- 2) “*come primo orientamento, ... che **il valore delle immobilizzazioni oggetto di acquisizione da parte di Terna potrebbe essere commisurato al VALORE DEL CAPITALE NETTO IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTO ai proprietari tramite il canone corrisposto annualmente da Terna**, ipotizzando che la ripartizione delle quote attribuibili a costi di capitale e costi operativi sia analoga a quella del servizio di trasmissione nel suo complesso” (par. 17.3 del documento 481/2019/R/EEL).*

*Nel documento 481/2019/R/EEL **non è stato ripetuto** il concetto di cui al superiore punto 1) in quanto – pur essendo tale d.co. precedente – “l’Autorità ha introdotto con l’articolo 47 dell’Allegato A alla deliberazione 567/2019/R/EEL un meccanismo una tantum per la promozione dell’unificazione della rete di trasmissione nazionale”, prevedendo “ai sensi del comma 47.2, il **premio è espresso in percentuale del CAPITALE INVESTITO NETTO IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTO sulla base del canone annuale** ... come segue ...” (pag. 9 del d.co. 336/20).*

Tuttavia, **nel d.co. n. 336/2020:**

- da una parte, non si ripete che lo “strumento di premialità una tantum che verrebbe corrisposto a Terna”, nel caso di acquisizione da parte di Terna delle porzioni di rete di proprietà di terzi, “**potrebbe fornire ulteriori spazi di trattativa sul valore di cessione anche a vantaggio del soggetto cedente la propria porzione di RTN**”, precisando invece che il canone annuale - sulla cui base è determinato il *premio espresso in percentuale del capitale investito netto implicitamente riconosciuto* – è **VALORIZZATO SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI A GENNAIO 2020;**

- dall'altra, soprattutto, non si opera più alcun cenno al primo, successivamente ribadito, orientamento per cui *nel caso di acquisizione da parte di Terna delle porzioni di rete di proprietà di terzi il valore delle immobilizzazioni oggetto di acquisizioni possa essere commisurato al VALORE DEL CAPITALE NETTO IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTO ai suddetti proprietari tramite il canone corrisposto annualmente da Terna:*
 - dandosi atto di un discostamento dal citato primo e ripetuto orientamento:
 - ✓ anche se – come si legge nei *considerato* di pagina 4 della Deliberazione 27.12.2019 567/2019/R/EEL – “*in tema di promozione della completa unificazione della rete di trasmissione nazionale, nel documento per la consultazione 481/2019/R/EEL, tenendo conto di quanto emerso nella precedente fase di consultazione, l'Autorità ha prospettato l'ipotesi di: a. determinare il valore delle immobilizzazioni oggetto di acquisizione da parte di Terna commisurandolo al valore del capitale netto implicitamente riconosciuto ai titolari di porzioni di rete tramite il canone corrisposto annualmente dalla medesima Terna; ... nell'ambito delle risposte alla consultazione, rispetto a quanto prospettato nel documento per la consultazione 481/2019/R/EEL: a. il gestore del sistema di trasmissione ha condiviso sia gli orientamenti prospettati dall'Autorità per la promozione all'unificazione della rete di trasmissione nazionale sia specificamente la proposta di estensione del meccanismo incentivante alle “merchant line” a fine esenzione qualora il trattamento di tali asset non sia già definito dalle decisioni di esenzione*”;
 - ✓ anche se – come si legge in un *ritenuto* di pagina 7 della Deliberazione 27.12.2019 567/2019/R/EEL – “*in materia di promozione della completa unificazione della rete di trasmissione nazionale, sia opportuno: ... c. confermare anche gli altri orientamenti espressi...*”;
 - dimostrandosi di non voler adottare, PER IL CASO DI ACQUISIZIONE DA PARTE DI TERNA DELLE PORZIONI DI RETE DI PROPRIETÀ DI TERZI, un meccanismo invece riconosciuto, mutatis mutandis, per una situazione definibile come sostanzialmente analoga (sicuramente per il fenomeno aggregativo promosso e le dimensioni dei soggetti regolati coinvolti nell'operazione): “*CASO B - fusione tra impresa in regime puntuale e impresa/e in regime parametrico. In alternativa alla valutazione del perimetro d'impresa risultante dall'aggregazione sulla base del valore RAB delle imprese interessate dal processo di aggregazione, limitatamente all'impresa in regime parametrico è possibile far riferimento al valore del capitale investito implicitamente riconosciuto con la tariffa parametrica (senza tenere conto del meccanismo di gradualità previsto transitoriamente ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 237/2018/R/EEL)*” (Allegato A - SCHEDA 1 - ARTICOLO 31 - Promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici – TIT, Versione approvata con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL e modificata con deliberazione 95/2020/R/COM).

L'assenza a cui in ultimo si opera riferimento (il dissolvimento dell'orientamento per cui *nel caso di acquisizione da parte di Terna delle porzioni di rete di proprietà di terzi il valore delle immobilizzazioni oggetto di acquisizioni possa essere commisurato al VALORE DEL CAPITALE NETTO IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTO ai suddetti proprietari tramite il canone corrisposto annualmente da Terna*) è tanto più sorprendente se si pensa che il ***fine di promuovere l'unificazione*** proprietaria della RTN può intendersi ***oggi*** come un fine, nella sostanzialità ***effettiva, di fatto esaurito***, considerando che ***già il lontanissimo “1° aprile 2009 Terna acquista da Enel Distribuzione S.p.A., il***

100% di Enel Linee Alta Tensione S.r.l., società proprietaria di 18583 chilometri di rete elettrica in alta tensione per un corrispettivo di 1152 milioni di euro. Arrivando così a detenere il 98,5% della rete nazionale^[21] [provvedimento A.G.C.M. C9920 – Terna-Rete elettrica nazionale/Enel linee alta tensione - provvedimento n. 19490]” ([https://it.wikipedia.org/wiki/Terna_\(azienda\)#cite_note-21](https://it.wikipedia.org/wiki/Terna_(azienda)#cite_note-21)).

Non sembra dunque gratuito dedurre come **il dato di non riconoscere (più)** che, nel caso di acquisizione da parte di Terna delle porzioni di rete di proprietà di terzi, il valore delle immobilizzazioni oggetto di acquisizioni possa essere commisurato al VALORE DEL CAPITALE NETTO IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTO ai suddetti proprietari tramite il canone corrisposto annualmente da Terna **rischi, più che concretamente, di portare al sistema, in specie ai clienti finali, un beneficio di carattere assolutamente marginale** (per non dire relativamente inesistente) rispetto invece al **pregiudizio, strutturale, che i proprietari terzi di quote/porzioni di rete subirebbero** (Megareti s.p.a. - coinvolta in una nota dinamica di aggregazione societaria - <https://www.vicenzatoday.it/economia/fusione-aim-agsm-vicenza-8-ottobre-2020.html> – senza ombra di dubbio) nel caso di acquisizione da parte di Terna delle loro quote/porzioni al valore **RAB-based** proposto da Terna stessa qualche giorno fa.

Riflettiamo ora, sempre con riferimento al d.co. in lettura, su:

- (i) il merito della proposta di Terna e dell’orientamento dell’Autorità in ordine alla “revisione dei criteri di remunerazione delle reti di altri proprietari al fine di garantirne la coerenza con il costo tariffariamente riconoscibile delle infrastrutture in questione e che tenga anche conto delle inefficienze sistemiche connesse alla proprietà separata” (par. 2.8 b) del d.co n. 336/2020) e in particolare in ordine allo “Aggiornamento dei parametri fi”;
- (ii) il memento per cui “nel documento 337/2019/R/EEL l’Autorità ha proposto di adottare l’aggiornamento dei criteri di remunerazione entro il 31 dicembre 2020 con efficacia a valere dal 2021”.

Riguardo la remunerazione delle attività e degli investimenti dei titolari terzi, la sopra richiamata convenzione tipo, approvata con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 22 dicembre 2000, prevede che:

- a) il gestore corrisponda ai titolari un **canone annuale a copertura dei costi** delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito;
- b) il canone annuale sia determinato **mediante una componente fissa**, una componente commisurata alla disponibilità degli elementi di rete e una componente di penalità per indisponibilità;
- c) la **componente fissa (in particolare i relativi parametri fi)** e le altre componenti siano approvate e aggiornate dall’Autorità.

La **componente fissa (fondamentalmente basata sui parametri fi)** – il cui aggiornamento non è mai avvenuto dal Decreto Mica del 2000 – è destinata alla copertura dei costi delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito, **i suoi valori sono “standard” perché (ex art. 16 co. 7 della Convenzione-Tipo) determinati senza tener conto del livello di utilizzazione dei singoli componenti** ed è la componente certa, nonché unica in termini di valore, del canone annuale dovuto da Terna s.p.a. ai proprietari di una quota o di porzioni della rete di trasmissione nazionale (avendo la componente commisurata alla disponibilità degli elementi di rete un’incidenza relativa ridotta, se non addirittura eventuale, ed la componente di penalità per indisponibilità un carattere necessariamente eventuale).

Variare il valore dei parametri “fi” significa dunque variare la componente fissa del canone (i cui valori sono stati determinati senza tener conto del livello di utilizzazione dei singoli componenti) e, transitivamente, variare il canone, con sacrificio estremo anche del principio di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica laddove la variazione coincida con una riduzione massiva.

E significa, quando in riduzione, variarlo su proposta di Terna s.p.a. (dalla quale sono stati ribaltati i criteri di valutazione [a] deliberati da Ministero e Autorità, continuando a non capirsi nemmeno perché e sotto quale profilo il d.l.vo n. 79/99 sia stata definito dal d.co. 336-20 “previgente”, e [b] confermati per 20 anni fino alla Deliberazione 27.12.2019 567/2019/R/EEL), in un contesto di consultazione in cui:

- sostanzialmente, l’Autorità ha dismesso le sue precedenti ipotesi;
- proceduralmente, **gli elementi di dettaglio** (ivi inclusi i valori puntuali dei parametri fi aggiornati, al fine di consentire completa visibilità del calcolo delle remunerazioni) al contenuto dell’Allegato A (ossia la proposta metodologica di Terna per l’aggiornamento dei parametri fi) – trasmesso all’Autorità e su cui quest’ultima ha ritenuto, sul punto dello “aggiornamento dei parametri fi”, “che, in termini generali, l’approccio proposto da Terna sia coerente con le finalità delineate dall’Autorità” – **sono stati resi disponibili** a Megareti s.p.a. soltanto **in data 23 settembre 2020.**

Si rileva incidentalmente, a tale ultimo riguardo (quello procedurale), come il d.co n. 336/2020 reciti che:

- 2.12 I commi 16.6 e 16.7 della convenzione tipo pongono in capo all’Autorità l’aggiornamento dei parametri, **su proposta del gestore e sentiti i titolari.**
- 2.13 La proposta del gestore per la metodologia di aggiornamento dei parametri fi è disponibile nell’Allegato A al presente documento.
- 2.14 In parallelo alla presente consultazione, il gestore del sistema di trasmissione, su richiesta dell’Autorità, trasmette ulteriori elementi di dettaglio ai titolari terzi, ivi inclusi i valori puntuali dei parametri fi aggiornati, al fine di consentire completa visibilità del calcolo delle remunerazioni.

Il suddetto punto 2.12 sembra contenere un “accorpamento metodologico” nel procedimento di aggiornamento dei parametri.

Tale accorpamento, tuttavia, parrebbe distonico rispetto alle previsioni, apparentemente diverse, della *convenzione tipo di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79* approvata dal Mica con il Decreto 22.12.2000; se invero la distonia esistesse, inciderebbe – in pregiudizio anche di Megareti s.p.a. (la quale, all’inizio del periodo di regolazione, **non è stata sentita con il Gestore, ma consultata, e con procedura collettiva, dopo una proposta** del Gestore, e con un tempo a disposizione per esprimersi alquanto contenuto) – nel procedimento di determinazione del detto accertamento.

Difatti, mentre il comma 16.6 della Convenzione-Tipo prevede, per i soli *valori dei parametri e dei coefficienti per il calcolo della componente A e della componente P di cui al precedente comma 3 (non la componente F fissa)*, che l’aggiornamento avvenga per opera dell’Autorità **su proposta del Gestore, sentiti i Titolari**, il comma 16.7 di detta Convenzione stabilisce che *i valori dei parametri fi, riportati in Allegato n. 7 ... sono aggiornati dall’Autorità, **sentiti il Gestore e i Titolari, a valere dall’inizio di ciascun periodo regolatorio.** I valori dei parametri fi possono essere aggiornati durante il periodo regolatorio dall’Autorità, su proposta del Gestore e sentito il Titolare limitatamente agli elementi interessati dagli aggiornamenti di cui al precedente comma 6.*

Con riferimento, invece, al tema dell’insorta esigenza di “*revisione dei criteri di remunerazione delle reti di altri proprietari*” si rileva, per ora in estrema sintesi, quanto segue.

Il d.co. n. 336/20 giustifica l'approccio alla revisione con il dato per cui *"il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/943 (c.d. nuovo regolamento elettrico Clean Energy Package). Tale regolamento, all'articolo 18(1), dispone che **i corrispettivi per l'accesso alla rete siano correlati ai costi, siano trasparenti, tengano conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e la sua flessibilità, diano riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano applicati in modo non discriminatorio**"* (par. 2.6), deducendo che:

- *"il regolamento (UE) 2019/943 disciplina quindi concretamente (essendo direttamente applicabile) il principio di riflettività e recupero dei costi (efficienti) effettivamente sostenuti. Le previgenti disposizioni nazionali in materia di remunerazione dei titolari terzi mediante parametri standardizzati e non correlati chiaramente al costo effettivamente sostenuto meritano perciò un aggiornamento"* (par. 2.7);
- *occorrerebbe una "revisione dei criteri di remunerazione delle reti di altri proprietari al fine di garantirne la coerenza con il costo tariffariamente riconoscibile delle infrastrutture in questione e che tenga anche conto delle inefficienze sistemiche¹ connesse alla proprietà separata"* (2.8 b).

Circa la diretta applicabilità del regolamento UE 2019/943, in specie del suo art. 18.1, si rammenta che – oltre al portato per cui l'ordinamento statale non si apre incondizionatamente alla normazione comunitaria, giacché in ogni caso vige il limite del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale – l'attuazione dei regolamenti unionali richiede, in presenza di determinate circostanze, l'interposizione di norme statali; come quando il regolamento comunitario, o singole statuizioni in esso ricomprese, esigano, esplicitamente o implicitamente, un'integrazione delle proprie norme, oppure contengano disposizioni le cui fattispecie presentino uno o più elementi da determinare, o incompleti, ovvero disposizioni non autosufficienti, nel senso che appaiano insuscettibili di immediata applicazione in un determinato ordinamento nazionale in mancanza di una predisposizione, da parte di quest'ultimo, di specifiche modalità di attuazione.

In siffatti frangenti, il principio generale della diretta applicazione del regolamento unionale dev'essere temperato con le esigenze legate alla determinazione da parte dello Stato di indirizzi e di strumenti di attuazione, secondo criteri che rispettino, prima di tutto, i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, fra cui anche il principio di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica.

Megareti s.p.a. ritiene che l'art. 18.1 del regolamento UE 2019/943 configuri una statuizione, per i suoi contenuti, insuscettibile di applicazione diretta nell'ordinamento nazionale e la cui integrazione con norme statali debba rispettare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, nonché non sconfinare in una interpretazione incoerente con la statuizione comunitaria stessa e finanche contraddittoria.

Megareti s.p.a. ritiene, infatti, che:

- (1) la trasparenza dei corrispettivi e il dover loro tener conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e la sua flessibilità siano concetti dai quali non possa farsi discendere,

¹ Le inefficienze che il d.co n. 337/19 correla *"almeno: a) ai costi amministrativi per la gestione delle convenzioni con soggetti terzi proprietari di porzioni di RTN; b) ai maggiori costi emergenti, rispetto al caso di piena integrazione della proprietà, ai fini della gestione operativa unitaria di un sistema di trasmissione composto da porzioni di rete ciascuna esercitata da un diverso soggetto; c) ai potenziali costi sistemici connessi con mancati interventi di sviluppo derivanti da difficoltà gestionali dovute alla situazione di molteplicità della proprietà della rete di trasmissione nazionale)".*

- per transitività, il principio di riflettività e recupero dei costi (efficienti) effettivamente sostenuti;
- (2) disporre che i corrispettivi per l'accesso alla rete siano **correlati** ai costi non significativi, soprattutto in via di automatismo, che i primi debbano riflettere (incondizionatamente e specularmente) i secondi, soprattutto quando lo “specchio” è uno strumento inadatto a determinare esatte corrispondenze e comparazioni;
 - (3) disporre che i corrispettivi **diano riscontro** ai costi effettivi sostenuti non significativi che i primi debbano essere corrispondenti ai secondi;
 - (4) il “dare” i corrispettivi “riscontro ai costi effettivi sostenuti” sia consentito unicamente quando i costi stessi non siano applicati in modo discriminatorio² e, in seconda istanza, quando il parametro sia “un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale” (**Megareti s.p.a. non può essere, nella propria posizione, un “soggetto comparabile” dal punto di vista strutturale ai fini della costruzione dei criteri di determinazione dei corrispettivi, né soprattutto la norma comunitaria potrebbe richiedere, a detti fini, la comparazione fra il gestore unico concessionario e un titolare di una quota di rete**);
 - (5) i concetti di [i] **coerenza con il costo tariffariamente riconoscibile delle infrastrutture** e di [ii] **inefficienze sistemiche** – oltre ad essere censurabili in sé (il primo sotto il profilo della identificazione del significato di *coerenza* e di *riconoscibilità*, mentre il secondo sotto il profilo di rilevanza e conferenza della qualificazione “sistemica” e di ciascuna delle declinazioni di inefficienza contenute nella nota 16 a piè di pagina del d.co. 337/2019) – sembrano **estranei al portato normativo** dell’art. 18.1 del regolamento UE 2019/943, sia in punto di diritto che di fatto, notandosi, a tale ultimo riguardo, come le quote/porzioni di rete nella disponibilità proprietaria di titolari terzi non superino il valore proporzionale dello “zero virgola per cento”.

Dunque, a patto che le “previgenti disposizioni nazionali in materia di remunerazione dei titolari terzi mediante parametri standardizzati e non correlati chiaramente al costo effettivamente sostenuto meritano perciò un aggiornamento”, l’aggiornamento **non può essere quello proposto da Terna s.p.a. e in linea generale condiviso dall’Autorità perché**:

- A. la componente fissa (fondamentalmente basata sui parametri *fi*) – destinata dal 2000 alla copertura dei costi delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito – non può dipendere dai costi effettivi di un titolare di una quota o porzione di rete **perché** tale titolare (sicuramente Megareti s.p.a.) **non può essere in sé, ai fini della costruzione dei criteri di determinazione dei corrispettivi, un “soggetto comparabile” dal punto di vista strutturale, cioè da assumere a comparazione per l’identificazione dei parametri, né soprattutto la norma comunitaria potrebbe richiedere a detti fini, cioè per la identificazione dei parametri, la comparazione fra il gestore unico concessionario e un titolare X di una quota/porzione di rete**;
- B. non dovrebbe mutare, in linea di principio, quanto l’Autorità aveva considerato nel deliberazione n. 304/01 del 13 dicembre 2001, laddove si osservò che “le principali osservazioni pervenute dai soggetti titolari, che fanno riferimento a dichiarate insufficienze di

² Val la pena qui di rammentare, per il suo valore di principio “antidiscriminazione”, la previsione dell’art. 16.6 della convenzione tipo di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 approvata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 dicembre 2000, secondo cui “I valori di tali parametri possono essere differenziati per classi omogenee di elementi della rete, identificate dal Gestore sulla base di criteri che non discriminino fra Titolari”.

ricavi a copertura dei costi effettivamente sostenuti dai medesimi soggetti rispetto ai costi effettivamente sostenuti, non incidono ai fini dell'approvazione dei parametri fi, in quanto la convenzione tipo prevede espressamente che siano univocamente individuate le parti fisse dei canoni annuali per classi di caratteristiche tecniche degli elementi di rete, escludendo pertanto la possibilità di procedere al riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti dai singoli soggetti titolari" (considerato pag. 3);

- C. *"risulta rilevante l'obiettivo OS.20 relativo all'introduzione di formule di riconoscimento tariffario basate su una regolazione per obiettivi di spesa e di servizio, al fine di superare l'attuale meccanismo ibrido di riconoscimento dei costi e adottare progressivamente un approccio integrato che responsabilizzi gli operatori, consenta il superamento dei riconoscimenti "RABbased" e favorisca una regolazione tariffaria orientata sugli output del servizio reso" (par. 1.14 del d.co. n. 337/2019), considerandosi peraltro che, con la deliberazione 9 aprile 2019 126/2019/r/eel di avvio anche del procedimento di cui al d.co. n. 336/20, "l'Autorità, con il documento di consultazione 139/2019/A ha individuato specifici obiettivi strategici per la regolazione delle infrastrutture energetiche, incluse quelle del settore elettrico, tra i quali: a. regolazione per obiettivi di spesa e di servizio, ovvero un nuovo approccio di riconoscimento dei costi per i servizi infrastrutturali, da introdurre gradualmente, basato su efficienza del costo totale, pianificazione di medio periodo e valorizzazione del livello di servizio reso, tramite incentivi di tipo output-based (OS.20)" (pagg. 5-6).*

Circa infine la proposta dell'Autorità *"di adottare l'aggiornamento dei criteri di remunerazione entro il 31 dicembre 2020 con efficacia a valere dal 2021"*, Megareti s.p.a. (ripetiamo soggetto coinvolto in una nota dinamica di **aggregazione societaria** - <https://www.vicenzatoday.it/economia/fusione-aim-agsm-vicenza-8-ottobre-2020.html>) non crede che occorra stigmatizzare quale sarebbe la nefasta entità delle conseguenze sull'equilibrio economico-finanziario del titolare X di una quota/porzione di rete (che Terna proporrebbe di unificare al suo capitale) nel caso in cui lo "stravolgimento dell'approccio regolatorio" proposto attraverso il d.co. in lettura cominci a realizzarsi, nella sua interezza, **addirittura da "dopodomani"**.

Non costituisce caso fortuito - tanto per evocare una **situazione logico-giuridica** serenamente **comparabile** al caso in esame - che l'Autorità, nel d.co n 104/2018/R/EEL, nella *parte "III" meccanismi di gradualità per la transizione verso il regime parametrico*, par. 5 *"Gradualità nella transizione verso il regime parametrico"*, riconoscendo che *"nelle fasi del procedimento che hanno preceduto la consultazione 580/2017/R/EEL gli stakeholders hanno manifestato perplessità riguardo al passaggio dalle modalità di riconoscimento tariffario puntuale adottate nel precedente periodo di regolazione a modalità di riconoscimento parametrico"*, *"...legate ai timori per l'introduzione di elementi di forte discontinuità rispetto al precedente periodo di regolazione che, in un settore con tempi di pay-back lunghi quale quello della distribuzione di energia elettrica, metterebbe in dubbio scelte di investimento effettuate nel passato dagli operatori, depotenziando il principio dell'aderenza delle tariffe [mutatis mutandis, del canone riconosciuto ai titolari di quote della rete di trasmissione] ai costi con possibile pregiudizio per l'equilibrio economico-finanziario delle imprese interessate"*, *"ha ipotizzato di: ... • introdurre apposite forme di gradualità ... nella transizione verso il nuovo regime di riconoscimento dei costi...* [mutatis mutandis, verso il nuovo aggiornamento dei parametri "fi"]".

APPENDICE CHE SI INTENDE SOTTRARRE ALLA PUBBLICAZIONE

Terna s.p.a., nella sua posizione, nonostante l'unificazione proprietaria della RTN sia stata compiuta oltre il suo 99%, nel mese di giugno 2020 si è rivolta a Megareti s.p.a. manifestandole l'interesse (non vincolante) ad **acquistare** le quote/porzioni di rete, del valore proporzionale dello "zero virgola per cento" della RTN, nella **proprietà** di quest'ultima.

Nel mese di giugno 2020, e fino al d.co in lettura ed alla data di recapito a Megareti s.p.a. degli *elementi di dettaglio* al contenuto del relativo Allegato A (*proposta metodologica di Terna per l'aggiornamento dei parametri fi*), il quadro regolatorio di interesse poteva tuttavia definirsi, senza tema di smentita, profondamente diverso, cioè assai meno avverso a Megareti s.p.a. ed alla conduzione (se vogliamo prosecuzione) di una trattativa di quest'ultima con Terna s.p.a. per la cessione delle suddette quote/porzioni di rete.

Difatti:

- da una parte, il canone annuale che Terna s.p.a. riconosce ai "titolari di quote della rete di trasmissione" a copertura dei loro costi, aveva, come continuerebbe ad avere fino a quando l'aggiornamento proposto non entrasse in vigore, un valore di **ALFA** (euro/anno pari a circa 2,2 milioni);
- dall'altra, il criterio del "*valore delle immobilizzazioni oggetto di acquisizione da parte di Terna*" commisurato "*al valore del capitale netto implicitamente riconosciuto ai titolari di porzioni di rete tramite il canone corrisposto annualmente dalla medesima Terna*" consentiva, e consentirebbe ancora se l'aggiornamento proposto non entrasse in vigore, di determinare il prezzo di cessione delle quote/porzioni di rete di Megareti s.p.a. nell'importo **BETA** (circa euro 19 milioni).

Lo "stravolgimento dell'approccio regolatorio" proposto attraverso il d.co. in lettura, se recepito, precipiterebbe invece Megareti s.p.a. all'interno di un non più scongiurabile **meccanismo a tagliola**:

- da un lato, la *proposta metodologica di Terna per l'aggiornamento dei parametri fi*, ossia la riduzione del valore dei parametri "fi" comporterebbe, se accolta, la variazione, peraltro già dal 2021, della componente fissa del canone e, conseguentemente, del canone annuale che Terna s.p.a. riconosce ai "titolari di quote della rete di trasmissione" a copertura dei loro costi; **nel caso di Megareti s.p.a., ciò:**
 - **coinciderebbe con una riduzione**, rispetto ad **ALFA**, **di un valore superiore al suo 60%** e, perciò,
 - **indurrebbe la impossibilità economico-finanziaria di continuare Megareti s.p.a. a gestire le proprie quote/porzioni di rete di trasmissione;**
- dall'altro lato, la suddetta riduzione determinerebbe il *rischio* per cui il "titolare di quote della rete di trasmissione" **Megareti s.p.a.**, nella dinamica di cessione a Terna s.p.a. delle porzioni di rete di trasmissione nazionale di sua proprietà, **si vedrebbe "fissato" dall'offerente Terna s.p.a., quale prezzo di cessione:**

- un valore corrispondente a quello di un capitale investito **ridotto in misura più che proporzionale alla variazione in diminuzione del canone che fosse aggiornato come da odierna proposta del medesimo offerente Terna s.p.a.**;
- perciò, un valore **più che dimezzato** rispetto all'importo **BETA**.

Non pare a Megareti s.p.a., si capirà, che lo “stravolgimento dell’approccio regolatorio” proposto da Terna s.p.a. nel contesto del d.co. in lettura (determinante per Megareti s.p.a. il sintetizzato **meccanismo a tagliola**) possa avere le caratteristiche di un meccanismo di natura tariffaria volto a **PROMUOVERE** un interesse generale (nell’ambito di specie già effettivamente realizzato ed il cui “zero virgola percento” di distanza dal suo perfezionamento non assurge ad una dimensione tale da rendere legittima una pretesa di un sacrificio ingiusto ed estremo di una minoranza pulviscolare pressoché estinta, quale Megareti s.p.a. con le sue quote di rete), ossia a **PROMUOVERE** la (oramai pressoché) *completa(ta) unificazione* (proprietaria in capo a Terna s.p.a.) *della rete elettrica nazionale di trasmissione*.

Pare al contrario che lo “stravolgimento dell’approccio regolatorio” proposto da Terna s.p.a. nel contesto del d.co. in lettura rischierebbe concretamente di perdere qualsivoglia fine promozionale a beneficio del sistema e soprattutto del “cliente finale” ed invece di scaraventare Megareti s.p.a., con favore di Terna s.p.a., in **una condizione ben peggiore** (perché un canone che fosse ridotto del 60% rispetto alla dimensione consolidata indurrebbe principalmente l'impossibilità economico-finanziaria di continuare Megareti s.p.a. a gestire le proprie quote/porzioni di rete di trasmissione) **di quella che patirebbe** persino nel deteriore **recinto della norma di cui all’art. 42 comma 3 della Costituzione**, secondo la quale, *“la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale”*.

E persino nel detto recinto, qualora esistesse un effettivo interesse generale da perseguire (e, nel caso di specie, manca) e Megareti s.p.a. fosse un soggetto da espropriare (e non lo è), si pensi che *“da una parte, l'indennità di espropriazione non garantisce all'espropriato il diritto ad un'indennità esattamente commisurata al valore venale del bene e, dall'altra, l'indennità stessa non può essere (in negativo) meramente simbolica od irrisoria, ma deve essere (in positivo) congrua, seria, adeguata. Per un verso, infatti, l'integrale ristoro del sacrificio negherebbe ogni incidenza sotto tale profilo agli scopi di pubblica utilità che persegue il procedimento espropriativo [qui, nella vicenda Terna s.p.a.-Megareti s.p.a., mancante]; scopi la cui realizzazione non può risultare impedita dall'esigenza di una piena ed integrale riparazione dell'interesse privato del proprietario. Per altro verso, però, quest'ultimo non può essere chiamato ad un sacrificio che azzeri il suo diritto, atteso il rilievo costituzionale della proprietà privata che il secondo comma dell'art. 42 della Costituzione”* (Corte cost., 16-06-1993, n. 283).

Megareti s.p.a. pertanto, piuttosto che trovarsi costretta a cedere a Terna s.p.a. le proprie quote di rete di trasmissione a valore inaccettabili (per non trovarsi nell’impossibilità economico-finanziaria di continuare Megareti s.p.a. a gestirle), preferirebbe aderire all’opzione proposta dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* dell’11 maggio 2004, che stabilisce che *“1. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza del funzionamento della rete elettrica nazionale di trasmissione, entro novanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas valuta e, se del caso, dispone l'adozione di meccanismi - anche di natura tariffaria - volti a promuovere la completa unificazione della rete elettrica nazionale di trasmissione, anche differenziandoli qualora l'unificazione comporti **la partecipazione al capitale di Terna S.p.a.** da parte dei soggetti attualmente proprietari delle altre porzioni della rete elettrica*

nazionale di trasmissione”, ossia preferirebbe cedere le sue quote di rete di trasmissione **a fronte** di una congrua ed adeguata partecipazione al capitale di Terna s.p.a..

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

- S1.** Osservazioni generali sull'obiettivo e sugli orientamenti dell'Autorità riguardo l'aggiornamento delle remunerazioni dei titolari terzi.
- S2.** Osservazioni sugli aspetti applicativi della proposta metodologica di Terna per l'aggiornamento dei parametri *f_i* (disponibile in Allegato A).

S1. Ferme restando le considerazioni espresse, in premessa, nel position paper, Megareti non manifesta la propria contrarietà all'aggiornamento dei parametri *f_i* previsti dal canone della Convezione. Ritiene, tuttavia, che la modalità del loro aggiornamento debba trovare ispirazione nell'obiettivo OS.20 nel "Quadro strategico 2019-2021 dell'ARERA" ed in particolare in due temi dallo stesso obiettivo richiamati:

- i. "adeguare i meccanismi di riconoscimento dei costi risiede soprattutto nella necessità di orientare gli sviluppi e gli investimenti dei sistemi in modo trasparente, **superando lo schema "RAB-based"** attualmente vigente che può indurre sovrainvestimenti o priorità di investimento non sufficientemente orientate all'utilità per il sistema"
- ii. **"La transizione regolatoria deve essere compiuta gradualmente, tenendo conto** sia del diverso grado di maturità dei piani di sviluppo e dei piani industriali nei diversi segmenti infrastrutturali delle due filiere, **sia delle dimensioni dei soggetti regolati.** Questo nuovo approccio integrato sarà focalizzato sui grandi operatori, mentre **per gli operatori di media e piccola dimensione sono state già introdotte forme di riconoscimento parametrico dei costi** che andranno consolidate ed estese."

Con la deliberazione 126/2019/E/eel ha anticipato l'intenzione di introdurre a partire dal 2024 nuove logiche di riconoscimento della spesa totale nei confronti del gestore del sistema di trasmissione.

Megareti ritiene che il richiamato "approccio Totex" – basato oltre che sulla pianificazione degli investimenti e delle attività (cd. dimensione *forward-looking*) anche sulla incentivazione della qualità e della performance del servizio reso (c.d. *output-based*) – possa essere l'approccio più adatto anche per la revisione dei parametri *f_i* applicati ai titolari di porzioni di RTN.

Qualora invece si propendesse per un approccio dicotomico dei costi riconoscibili nell'ambito del servizio di trasmissione Megareti ritiene che mentre per Terna possa perseguito l'approccio Totex per i titolari di porzioni di RTN l'aggiornamento dei parametri *f_i* non possa che seguire quanto previsto dall'OS.20 per gli operatori di piccola dimensione (di trasmissione nello specifico caso) prevedendo forme parametriche di riconoscimento dei costi non dissimili da quelle attualmente vigenti.

Qualsiasi altro approccio, ed in particolar modo quello proposto da Terna, dovrebbe essere invece accompagnato da un periodo di gradualità tale consentire la migliore transizione regolatoria al titolare di porzioni di RTN.

S2. Sulla base delle simulazioni predisposte da Terna il canone riconosciuto a Megareti passerebbe dagli attuali 2,2 milioni di Euro a 0,878 milioni del 2021 con una riduzione superiore al 60%.

Le stesse simulazioni indicano un valore RAB-based degli assets Megareti pari a 4,8 milioni di Euro rispetto ad un capitale investito implicitamente riconosciuto nel canone di 19 milioni di Euro considerando il peso del costo figurativo del capitale rappresentato da Terna nella Tabella 1 del punto 3.5 dell'Allegato A al DCO 336/2020.

Tale divaricazione del valore economico attribuibile alla porzione di RTN di proprietà Megareti condiziona fortemente le politiche volte all'unificazione della proprietà promosse sia a livello di norma primaria che di regolazione.

Relativamente agli aspetti applicativi della proposta metodologica di Terna per l'aggiornamento dei parametri *fi*, come riportato nell'Allegato al DCO 336/2020, Megareti ritiene la determinazione del capitale implicito ante 2003 non coerente con le logiche dell'Appendice A2 alla deliberazione 157/12.

In particolare:

- A. Il sentiero di degrado previsto da Terna per l'aggiornamento del *capitale investito parametrico ante 2004* di Megareti e dei relativi ammortamenti non sembra tenere conto dell'effetto connesso all'acquisto nel 2015, da parte di Terna, degli asset di proprietà di FSI S.p.A. oggetto di inserimento dell'ambito della RTN. Per tali cespiti l'Autorità ha adottato separato vettore di degrado che non sembra essere stato considerato;
- B. Il *capitale investito parametrico sotteso al servizio di trasmissione ante 2004* è stato attribuito a Megareti sulla base del peso attuale del canone corrisposto annualmente a Megareti rispetto ai complessivi costi di trasmissione riconosciuti al concessionario (approssimativamente lo 0,15% dei 1.676 milioni di Euro indicati al punto 3.5 dell'Allegato A al DCO 336/2020). A riguardo si riterrebbe più rispondente alle logiche di determinazione dei parametri *fi* calcolare il *capitale investito parametrico di Megareti ante 2004* sulla base del peso relativo del canone riconosciuto a Megareti nel 2003 rispetto ai costi di trasmissione complessivamente riconosciuti in quell'anno (indicativamente 970 milioni di Euro ai sensi del punto 10.8 della Relazione Tecnica alla deliberazione 5/04).

S3. Osservazioni sull'ipotesi di applicare le remunerazioni aggiornate a partire dal 2021 (e quindi sulla soluzione di determinare i valori delle remunerazioni per l'anno 2020 sulle base dei criteri attualmente vigenti).

S4. Osservazioni sull'allineamento progressivo (in quattro anni) del riconoscimento dei costi operativi ai costi operativi medi di settore.

S3. Come già indicato nello spunto alla consultazione **SI**, Megareti ritiene comunque necessaria l'introduzione di un meccanismo di gradualità nel caso in cui si l'Autorità dovesse procedere ad un nuovo approccio metodologico nel riconoscimento dei costi dei titolari di porzioni di RTN. Il meccanismo di gradualità dovrebbe quindi riguarderebbe non solo i costi operativi, come proposto da Terna, ma anche il costo figurativo del capitale ed il relativo ammortamento.

S4. I costi operativi sostenuti da Megareti si ritengono efficienti e comunque non comparabili, vista la diversa struttura, con quelli di Terna. La qualità del servizio reso, peraltro funzionale alla dimensione marginale degli assets di proprietà, è stata assicurata con un approccio intertemporale diverso da quello del concessionario del servizio di trasmissione. Per tale ragione non si ritiene coerente il confronto dei costi effettivi risultanti dai conti annuali separati con il dato medio di Terna, non omogeneo in termini di vetustà e di collocazione orografica.

S5. Osservazioni in merito all'estensione temporale della prima scadenza per il meccanismo di incentivazione *una tantum* introdotto dall'articolo 47 della regolazione *output-based* del

servizio di trasmissione, in considerazione degli impatti dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

S5. Terna ha presentato una manifestazione di interesse non vincolante all'acquisto degli assets di Megareti lo scorso 25 giugno. Si condivide quindi l'estensione temporale della prima scadenza del meccanismo di incentivazione una tantum purché la stessa sia coerente con il quadro regolatorio attualmente vigente confermando gli *economics* alla base delle trattative in corso.

Alla luce del mutato approccio dell'Autorità, emergente dalla lettura del DCO 336/2020 e del suo Allegato A (rispetto ai precedenti documenti di consultazione), le aspettative di cessione degli assets a valori commisurati al capitale investito netto implicito del canone attualmente riconosciuto appaiono fortemente condizionate dal palese conflitto di Terna. Da un lato, ha infatti assunto il ruolo di promotore della proposta di revisione dei parametri f_i (in apparente contrasto con il comma 16.7 della Convenzione Tipo) e, dall'altro, in qualità di soggetto regolato interessato all'acquisizione delle residuali porzioni di RTN massimizza la propria posizione di monopolista fissando contemporaneamente (a) il valore economico delle reti e (b) l'importo dei nuovi canoni, determinando quindi lo "spiazzamento" del proprietario degli assets oggetto di cessione la cui unica scelta resta quella di minimizzare il danno.